SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1971

(81ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione, approvazione degli articoli e coordinamento:

« Riforma del Codice penale » **(351)** (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1179, 1189, 1190
FENOALTEA 1180, 1181
LEONE, *relatore alla Commissione* . 1180, 1181 1183 *e passim*
MARIS 1183, 1184, 1188

(1) Il disegno di legge, risultante da una parte degli articoli del testo originario, assume il seguente nuovo titolo: « Modifiche al libro I ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale ».

La seduta inizia alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Piccolo, Salari, Serra, Tropeano e Zuccalà.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione degli articoli e coordinamento del disegno di legge:

« Riforma del Codice penale » (351)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Do la parola al senatore Leone per riferire sui lavori della sottocommissione a suo tempo nominata, che ha proceduto all'opera di coordinamento degli articoli approvati nel corso delle sedute precedenti.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, sotto la direzione del presidente della Commissione, senatore Cassiani, la sottocommissione ha lavorato intensamente, con l'efficace collaborazione della segreteria e del Governo, alla complessa opera di coordinamento, del disegno di legge in titolo.

Al riguardo desidero innanzi tutto far presente, come esigenza di coordinamento di carattere generale, che dovunque nel testo è detto: «L'articolo . . . del Codice penale è soppresso », sarebbe opportuno adottare la formula, tecnicamente più esatta, « L'articolo ... del Codice penale è abrogato »; così come l'espressione « la pena nel complesso non superiore », in qualunque norma si trovi, andrebbe sostituita dall'altra: « la pena non superiore nel complesso ». Inoltre, là dove si fa riferimento al numero degli anni delle pene, per quanto non sia stato facile stabilire se nel testo originale del Codice penale del 1930 siano state adottate le lettere o le cifre, esso dovrà essere indicato in lettere. Infine, l'espressione « è stabilita la reclusione », in qualunque articolo venga usata, dovrebbe essere sostituita dall'altra, più corretta, « è stabilita la pena della reclusione ».

Per quanto si riferisce poi al titolo del disegno di legge, poichè si è proceduto allo stralcio degli articoli che facevano riferimento al Libro II del Codice penale ad esclusione di due, si propone di modificarlo come segue: « Modifiche al Libro I ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale », che sono appunto gli unici due articoli del Libro II che è stato necessario modificare, in seguito alla soppressione dell'ergastolo, per non lasciare un vuoto legislativo.

Passando ora a riferire sulle modifiche da apportare ai singoli articoli, desidero in primo luogo ringraziare il senatore Fenoaltea che mi ha inviato per iscritto alcuni suoi rilievi, di cui terrò senz'altro conto, via via, nel corso di questa mia esposizione.

All'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 del Codice penale, l'ultimo comma dovrebbe essere sdoppiato in due, in modo che il periodo « Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge quando la azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte durante tale tempo » faccia capoverso a sè, rappresentando esso una norma di carattere generale. In ordine a quello che, pertanto, diverrebbe il penultimo comma dell'articolo 1, il senatore Fenoaltea osserva quanto segue: « Mi pare che il penultimo comma debba essere coordinato con i commi secondo e terzo: il caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale non è un caso di successione di leggi e quindi va disciplinato in modo specifico; mi sembra anche che la decadenza della legge dichiarata incostituzionale debba avere effetto anche quando sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, la quale risulterebbe contrastante con i sommi princìpi dell'ordinamento ». Ora, per quanto riguarda questa prima preoccupazione manifestata dall'onorevole collega, a me pare che essa, pur essendo apprezzabile, non debba sussistere, in quanto già nel testo è detto « allorchè le stesse siano più favorevoli al reo »; è evidente quindi che il principio della legge più favorevole non verrebbe minimamente intaccato. Circa la seconda osservazione del senatore Fenoaltea ritengo che valgano i princìpi generali in tema di successione di leggi.

F E N O A L T E A . Pregherei il senatore Leone di considerare, però, che quando si parla di disposizione più favorevole al reo si intende dire che si è fatto un confronto tra due disposizioni. Ora, nel caso di abrogazione di una legge da parte della Corte costituzionale ci troviamo di fronte da una parte ad una disposizione, ma dall'altra parte al nulla: è evidente, quindi, che non si può parlare in questo caso di « disposizione più favorevole al reo ».

L E O N E , *relatore alla Commissione.* In effetti non occorrerebbe una norma apposita dato che, come è già previsto al secondo comma, « nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato ». In altri termini, la sentenza della Corte costituzionale è sullo stesso piano ed ha lo stesso effetto di una legge abrogativa; secondo me, quindi, scavalca legalmente anche il giudicato.

F E N O A L T E A . Per la verità, a me sembra alquanto abnorme parlare di disposizioni più favorevoli al reo in caso di cessazione di efficacia della legge a seguito di sentenza della Corte costituzionale.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Il principio della legge più favorevole conserva validità anche quando tale legge abbia cessato di aver vigore; quindi anche quando questo fenomeno si verifica per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale.

F E N O A L T E A . Il decreto-legge, quando non è ratificato, cade del tutto: qual è allora la disposizione più favorevole al reo?

L E O N E , *relatore alla Commissione.* In tal caso è il legislatore che dovrebbe intervenire a regolare le situazioni intermedie.

F E N O A L T E A . Mi ritiro, comunque, dinanzi alla sapienza del presidente Leone.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Riprendendo l'esame delle modifiche, dirò che all'articolo 4, che sostituisce gli articoli 9, 10 e 11 del Codice penale, in conformità all'avvenuta soppressione dell'ergastolo, le parole « l'ergastolo o la » andrebbero sostituite con le altre « la pena della »; così pure nel primo comma dell'articolo 10 del Codice penale le parole « l'ergastolo o la » andrebbero sostituite con le altre: « la pena della »; infine, nel n. 2 del secondo comma dello stesso articolo 10 le parole « dell'ergastolo, ovvero » andrebbero soppresse.

Il senatore Fenoaltea pone poi un acutissimo problema in ordine al punto 3) del terzo comma dell'articolo 5, che sostituisce l'articolo 13 del Codice penale, il quale recita: « quando sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ». « Mi sembra ben difficile » — così infatti egli osserva nell'appunto che ci ha fatto pervenire — « che uno Stato richieda l'estradizione dichiarando il motivo di persecuzione razziale, religiosa, eccetera: il motivo ufficiale sarà sempre un altro; mi sembra quindi migliore la versione governativa ». Si tratta quindi di vedere se la formulazione da noi approvata in Commissione sia una formulazione che corrisponda a quello che è l'intento comune del Governo, presentatore del disegno di legge, e della Commissione stessa, o non sia piuttosto una formulazione che peggiora il testo originario. Ebbene, io sono convinto — così come il senatore Fenoaltea — che per evidente errore materiale si trova adottata una dizione peggiore di quella del testo governativo, la quale infatti prevedeva « in ogni caso in cui risulti che l'estradizione sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche ». In effetti — come è stato rilevato dall'onorevole collega — l'intento di perseguire una persona per ragioni di razza, religione, nazionalità, eccetera, non emergerà mai dagli atti, mentre dalla formulazione approvata dalla Commissione tale intento pare che debba comunque risultare dalla stessa richiesta di estradizione.

Proporrei quindi di sostituire la dizione da noi precedentemente approvata con la seguente, che appare senza dubbio più esatta: « quando risulti che sia richiesta per perseguire . . . ». Si tratta, in altri termini, di rettificare un vero e proprio errore materiale; la Commissione, infatti, nel corso dell'esame del disegno di legge giunse alla determinazione di modificare il n. 3) del terzo comma per prevedere un'ulteriore ipotesi in conformità alle convenzioni internazionali, quella cioè dell'aggravamento della posizione del soggetto per una delle ragioni in quel punto 3) previste; tuttavia — come del resto risulta evidente anche dal fatto che alla quarta riga dello stesso punto è ripetuto « ovvero risulti » — si omisero (per un errore materiale, ripeto), le parole « risulti che »; queste, pertanto, debbono essere reintrodotte nel testo approvato.

All'articolo 6, inoltre, che inserisce dopo l'articolo 13 del Codice penale un articolo 13-*bis* (Transito per estradizione), le ultime due righe debbono essere modificate come

segue: « e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

All'articolo 7, che sostituisce l'articolo 17 del Codice penale, sempre in coordinamento con l'avvenuta soppressione dell'ergastolo, l'ultimo comma andrebbe spostato tra le norme transitorie, mentre al suo posto andrebbe inserito il seguente: « Salvo quanto disposto nell'articolo 78, quando nelle disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali, eccettuate quelle militari e di guerra, è comminata la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni ».

In tal modo avremo risolto i due problemi che si erano presentati in relazione alla soppressione dell'ergastolo.

All'articolo 7-*bis* (che diventa ora articolo 8), con cui si modifica l'articolo 18 del Codice penale, occorrerà apportare due correzioni formali: eliminare i due punti prima delle parole « la reclusione e l'arresto » (poichè ora non hanno più motivo di essere, ma rappresentano solo un residuo della precedente formulazione) e porre in corsivo le parole « pene detentive o restrittive della libertà personale » e le parole: « pene pecuniarie », in conformità a quanto viene indicato nell'attuale Codice.

Per quanto concerne l'articolo 7-*ter* (che diventa articolo 9), il quale sostituisce l'articolo 20 del Codice penale, c'è da osservare che uno dei punti incisivi della riforma è costituito dalla nuova disciplina delle pene accessorie. Ora, quando abbiamo faticosamente elaborato tali norme — e speriamo che il risultato sia quello che ci proponevamo di raggiungere — abbiamo naturalmente rilevato la necessità di coordinare l'articolo 20 del Codice, relativo appunto alle pene principali ed accessorie, alla suddetta nuova disciplina. Di conseguenza l'articolo dovrebbe essere così formulato: « Le pene principali e quelle accessorie, che non conseguano di diritto, sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ». La formulazione precedente era articolata in due commi che, in sostanza, dicevano la stessa cosa.

All'articolo 9, come in tutti gli altri articoli che usano la medesima dizione, la parola « soppresso » va sostituita con l'altra « abrogato ». Ricordo che tale articolo abroga, appunto, l'articolo 22 del Codice penale, e che nella numerazione definitiva dovrebbe diventare articolo 11.

Ora, dopo l'articolo 10, vi è un articolo che non reca numerazione e che possiamo indicare come articolo 10-*bis*, mentre quello che è attualmente 10-*bis* diviene 10-*ter* (in via definitiva dovrebbero assumere rispettivamente la numerazione 13 e 14). Ne do lettura:

Art. 13.

« L'articolo 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:

" Art. 24 (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000 nè superiore a lire 2.000.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire 10.000 a lire 800.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata al massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo " ».

L'ultimo comma risulta da un emendamento a suo tempo proposto dal collega Maris.

All'articolo 12-*bis* (nella numerazione finale articolo 17) che abroga l'articolo 31 del Codice penale, la parola « soppresso » va, come al solito, sostituita con l'altra « abrogato ».

Nell'articolo 14 (che diventa articolo 20), il quale sostituisce l'articolo 36 del Codice penale, le parole « all'ergastolo » vanno sostituite con le altre: « alla pena della reclusione superiore a trenta anni ».

All'articolo 16 (che diventa articolo 22), il quale sostituisce gli articoli 41 e 42 del Codice penale, nel terzo comma la parola « irrilevante » deve essere sostituita dalle altre « minimamente rilevante ». Si tratta di un errore materiale sfuggito nel corso della discussione dell'articolo.

All'articolo 18 (che diventa articolo 24), il quale sostituisce l'articolo 56 del Codice penale, le parole « con la reclusione non inferiore a dodici anni se la pena stabilita per il delitto consumato è l'ergastolo; e negli altri casi è punito » vanno soppresse.

All'articolo 23-*bis* (che diventa articolo 32), il quale modifica l'articolo 66 del Codice penale, nel numero 4 le parole « se il giudice si vale della facoltà » vanno sostituite con le altre « se ricorre l'ipotesi ». A tale proposito vorrei poi osservare che prevedendo un aumento della multa e dell'ammenda, rispettivamente, da 4 milioni a 12 milioni e da 800.000 lire a 2.400.000, nel caso che le condizioni economiche del reo possano far presumere inefficace la pena, si deroga al principio del cumulo giuridico. Allora, vogliamo espressamente porre tale deroga o riteniamo invece di dover mantenere il *plafond* del cumulo giuridico in ogni caso, per cui cadrebbe l'intera ipotesi?

M A R I S . Non ritengo che si violi il *plafond* del cumulo giuridico applicando la multa o l'ammenda previste al n. 4) dell'articolo 23-*bis*.

L E O N E , *relatore alla Commissione*. Poc'anzi abbiamo stabilito che quando per le condizioni economiche del reo la multa o l'ammenda stabilite dalla legge possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice deve aumentarle fino al quintuplo: pertanto, poichè il massimo della multa è di 2 milioni e quello dell'ammenda è di 400.000 lire, non si può superare rispettivamente i 10 milioni e i 2 milioni. In altri termini, se concorrono più circostanze aggravanti il giudice non può superare, nell'applicare la multa e l'ammenda, rispettivamente, i 4 milioni e le 800.000 lire; se ricorre però l'ipotesi parziale di inefficacia delle stesse prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 del Codice penale può aumentarle rispettivamente fino a 10 milioni e fino a 2 milioni.

M A R I S . Il calcolo non è esatto perchè si dovrebbe partire da una pena già aumentata per effetto delle aggravanti.

L E O N E , *relatore alla Commissione*. L'articolo 23-*bis* recita:

« L'articolo 66 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 66. (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — " Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni quaranta nei casi espressamente previsti;

3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

4) e, rispettivamente, lire 4.000.000 o 800.000, se si tratta della multa o della ammenda " ».

Per quanto si riferisce però alle due ipotesi particolari previste al secondo capoverso dell'articolo 24 e al capoverso dell'articolo 26, e alle quali già faceva cenno il vecchio testo dell'articolo 66 del Codice penale la multa può raggiungere — secondo l'attuale testo dell'articolo 23-*bis* e conformemente al vecchio testo — i 12 milioni e l'ammenda i 2 milioni e 400.000 lire; il che evidentemente non è esatto, dato che — come ho già rilevato — secondo la nuova formulazione degli articoli 24 e 26 il massimo della multa (2 milioni) e il massimo dell'ammenda (400.000 lire), anche se aumentati fino al quintuplo, possono arrivare rispettivamente a 10 milioni e a 2 milioni.

M A R I S . Si trattava di un compromesso, in quanto si accettava il principio del cumulo giuridico con un certo temperamento.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Compromesso evidentemente non realizzato perchè — se i miei calcoli sono esatti — abbiamo stabilito un *plafond* superiore a quello che in effetti dovrebbe essere.

M A R I S . Bisogna però tenere conto del fatto che l'aumento fino al quintuplo dovrebbe partire da una pena sulla quale hanno già operato le aggravanti.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Ad evitare comunque uno scoordinamento nel sistema cerchiamo di adottare una formula che sostituisca i 12 milioni e i 2 milioni e 400.000 lire già previsti con una cifra inferiore. Si potrebbero prevedere, ad esempio, rispettivamente, 6 o 8 milioni e 2 milioni.

M A R I S . In tal modo, a mio avviso, si annulla però la norma che abbiamo previsto poc'anzi, secondo la quale la multa può essere aumentata fino al quintuplo. In tal caso è evidente che, essendo il massimo della stessa 2 milioni, si deve necessariamente arrivare a prevedere 10 milioni: se stabilissimo infatti 6 milioni non saremmo coerenti con noi stessi.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Allora l'articolo 23-*bis* dovrebbe essere modificato come segue:

« L'articolo 66 del Codice penale è così modificato:

Art. 66. (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — " Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni quaranta nei casi espressamente previsti;

3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

4) e, rispettivamente, lire 4.000.000 o 800.000, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire 10.000.000 o 2.000.000 se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 " ».

All'articolo 24 (che diventa articolo 33), il quale sostituisce l'articolo 67 del Codice penale, le parole « dell'ergastolo » dovrebbero essere sostituite, al primo comma, con le altre: « della reclusione non inferiore a trenta anni ».

All'articolo 24-*bis* (che diventa articolo 34), il quale modifica l'articolo 69 del Codice penale, il secondo comma dovrebbe essere sdoppiato in due. L'ultimo periodo di tale comma « Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze » diventerebbe pertanto il terzo comma.

A questo punto, poichè l'articolo 72 del Codice penale, che era tutto fondato sui rapporti tra ergastolo e pena detentiva, in seguito alla soppressione dell'ergastolo non ha più alcuna ragione d'essere, si ritiene necessario introdurre un ulteriore articolo 24-*ter* (che diventa nella numerazione finale articolo 35) del seguente tenore: « L'articolo 72 del Codice penale è abrogato ».

All'articolo 25-*bis* (che diventa articolo 37), il quale modifica l'articolo 78 del Codice penale, come nell'articolo 23-*bis*, al n. 4 le parole « se il giudice si vale della facoltà » vanno sostituite con le altre « se ricorre l'ipotesi ». L'articolo 78 del Codice riguarda i limiti degli aumenti delle pene principali; quindi anche in questo caso, come per l'articolo 23-*bis*, va stabilito l'aumento in base allo stesso criterio.

M A R I S . Non sono molto persuaso. Vorrei portare un rapido esempio: il giudice, di fronte ad una capacità patrimoniale molto vasta, si rende conto della necessità di moltiplicare per cinque la somma; e anche in tal modo la scalfittura del patrimonio è piuttosto indifferente. Quindi, in questo e nel caso precedente, bisognava prevedere qualcosa di più del quintuplo.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Per le ragioni indicate a proposito dell'articolo 66 del Codice penale ritengo opportuno lasciare l'attuale formulazione.

All'articolo 27-*bis* (che diventa articolo 40), il quale modifica l'articolo 89 del Codice penale, le parole « capacità di intendere o di volere » rappresentano la correzione di un errore materiale contenuto nel resoconto stenografico, dove era detto « capacità di intendere e di volere ».

L'articolo 33 modificava in origine gli articoli 112 e 114 del Codice penale. Avendo noi modificato il n. 2 del testo governativo, che era l'unico punto che modificasse l'articolo 112 del Codice, quest'ultimo conserva la sua primitiva formulazione, ragione per cui l'articolo 33 (che diventa articolo 47) deve ora iniziare come segue: « L'articolo 114 del Codice penale è sostituito dal seguente: ».

Per quanto riguarda l'articolo 34 (che diventa articolo 48) gli Uffici segnalano che non si è mai proceduto alla sua votazione formale. Dobbiamo quindi procedere a tale votazione, con la soppressione, sempre per motivi di coordinamento, delle parole « e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a dodici anni ».

Una considerazione particolare deve poi farsi per l'articolo 35, da noi approvato, che aggiunge, dopo l'articolo 117 del Codice penale, un articolo 117-*bis* del seguente tenore:

Art. 117-*bis* (*Concorso di estranei in un reato*). — « Fuori dal caso regolato nel precedente articolo, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, coloro, che senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità ».

Nel titolo dell'articolo 117-*bis* del Codice da noi introdotto, dopo la parola « reato », va aggiunta l'altra « proprio », che è termine giuridico di generale acquisizione (reato proprio è quello per la cui esistenza è richiesta una qualità personale dell'autore del reato).

Prima di tale articolo (che assumerà la numerazione di articolo 50) occorrerà inserire, però, per evidenti ragioni di coordinamento, un altro articolo riproducente il testo dell'articolo 35 del disegno di legge governativo, modificativo dell'articolo 117 del Codice penale. Tale articolo, che occorre porre formalmente in votazione, assumerà pertanto la numerazione di articolo 49.

All'articolo 39 (che diventa articolo 54), il quale sostituisce l'articolo 148 del Codice penale, nel primo comma, in relazione alla riforma penitenziaria in corso, bisognerebbe sostituire le parole « manicomio giudiziario » con le altre « ospedale psichiatrico giudiziario » e la parola « manicomio » con le altre « ospedale psichiatrico ».

Inoltre, in coordinamento con l'avvenuta soppressione dell'ergastolo, sarebbe necessario sostituire l'attuale ultimo comma dello stesso articolo 39 con il seguente: « Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ». Non sembra infatti più il caso di parlare di pena temporanea, così come era invece previsto nel testo da noi in precedenza approvato, dato che ormai tutte le pene sono temporanee.

Il senatore Fenoaltea ha rilevato che l'espressione contenuta nel terzo comma dell'articolo 40 (nella numerazione finale articolo 55) che sostituisce l'articolo 151 del Codice penale, « la cui azione od omissione è stata compiuta » non è tecnicamente corretta. Si tratta di una osservazione indubbiamente giusta: sarebbe pertanto preferibile, a mio parere, adottare la dizione « la cui azione od omissione è avvenuta ».

A proposito della formulazione della disposizione si delinea il problema della determinazione dello sbarramento temporale contenuto nell'articolo 79 della Costituzione. Che significa « successivamente »? Se il reato è commesso nello stesso giorno della presentazione della proposta di delegazione dell'amnistia può ritenersi escluso dall'amnistia, considerando essere successivo solo il reato commesso il giorno dopo quello della presentazione. Il problema, svolgendo l'interpreta-

zione di una formula non molto chiara della Costituzione, può essere accantonato, anche perchè di regola nella legge di delegazione viene indicato il *dies ad quem* di operatività dell'amnistia.

Quello che invece è necessario regolare in questa sede è il principio che nelle cause estintive del reato e della pena che sono legate al *tempus commissi delicti* (che sono l'amnistia, la prescrizione del reato e l'indulto), tale tempo coincide col compimento dell'azione dell'amnistia e non come la conseguenza del reato.

Propongo pertanto che il terzo comma dell'articolo 151 del Codice, così come da noi modificato sia incorporato nell'articolo 158 che avrebbe la seguente formulazione: « Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione del reato e dell'applicazione della amnistia e dell'indulto il reato si considera commesso nel tempo in cui l'azione od omissione è cessata; se si tratta di reato permanente nel tempo in cui è cessata la permanenza ».

Per quanto riguarda l'articolo 42 (che diventa articolo 58), il collega Fenoaltea osserva che nell'ultimo comma sarebbe opportuno sostituire, per motivi di forma, le parole: « un maggiore degli anni diciotto ma minore degli » con le altre: « persona di età superiore ad anni diciotto ma inferiore agli ».

Nel primo comma, inoltre, le parole: « nel complesso non superiore » andrebbero sostituite con le altre: « non superiore, nel complesso ».

Tali osservazioni sono esatte. Per quanto riguarda l'articolo 44 (che diventa articolo 61) è stato osservato quanto segue.

La eliminazione dell'ultimo comma dell'attuale articolo 164 del Codice penale introdotto con la legge 24 aprile 1962, numero 191 (il quale autorizza il giudice, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia già stata ordinata la sospensione dell'esecuzione, a disporre, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi) grazie alla nuova più ampia formulazione del n. 1 del secondo comma (secondo cui la sospensione condizionale non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto) sembra lasciare sussistere una differenziazione rispetto a quanto disposto dall'articolo 168 n. 1 (differenziazione, questa, che la Corte ha dichiarato incostituzionale, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, nella sentenza n. 86 del 1970).

Infatti, posto che ai sensi dell'articolo 164 chi ha riportato una pena pecuniaria può beneficiare della sospensione della seconda pena detentiva, ai sensi dell'articolo 168 n. 1, invece, chi ha beneficiato della sospensione di una pena detentiva incorre nella revoca del beneficio anche se gli venga inflitta (stante la generica dizione « delitto » usata nel n. 1 dell'articolo 168) successivamente una pena pecuniaria. Si tratta, invero, di una ingiustificata diversità di trattamento nei confronti di due soggetti, che sostanzialmente versano in analoghe situazioni davanti alla legge (anzi, come venne notato nell'ordinanza di rimessione che dette origine al giudizio deciso della Corte, in astratto meriterebbe maggiore considerazione colui che, commettendo un secondo delitto punibile con una pena pecuniaria, dimostra di attenuare la sua spinta criminosa rispetto ad una prima condanna a pena detentiva).

Se le osservazioni che precedono sono esatte, sarebbe opportuno inserire, nel n. 1 dell'articolo 168 del Codice penale, dopo le parole « della stessa indole » le altre: « per cui venga inflitta una pena detentiva ».

All'articolo 45 (nella numerazione finale articolo 62), che sostituisce gli articoli 169, 172 e 173 del Codice penale, per quanto riguarda in particolare la rubrica dell'articolo 172, in coordinamento con l'avvenuta soppressione dell'ergastolo, vanno soppresse le parole « dell'ergastolo ». Inoltre il primo comma del'articolo 172 del Codice penale dovrebbe essere così modificato: « La pena della reclusione superiore a

trenta anni si estingue in trenta anni » e al secondo comma, dopo le parole: « della reclusione », dovrebbero essere inserite le altre: « non superiore a trenta anni »; nell'articolo 173 del Codice penale dovrebbero essere invece sostituiti i due punti con una virgola ,mentre nel secondo comma, dopo le parole: « dell'altra pena », dovrebbe essere soppressa la virgola.

Al successivo articolo 47 (nella numerazione finale articolo 64), che sostituisce l'articolo 176 del Codice penale, sempre in coordinamento con l'avvenuta soppressione dell'ergastolo, andrebbe soppresso il terzo comma. L'articolo 49 (che diventa articolo 66) dovrebbe essere modificato come segue: « L'articolo 184 del Codice penale è abrogato ».

All'articolo 51-*bis* (nella numerazione finale articolo 69), che sostituisce l'articolo 191 del Codice penale, nel primo comma il periodo « Sul prezzo degli immobili ipotecati o dei mobili sequestrati » deve essere sostituito dall'altro: « sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati ».

Passando ora all'articolo 51-*ter* (nella numerazione finale articolo 70), che sostituisce l'articolo 204 del Codice penale, vi è da rilevare che tale articolo nel corso dell'esame del disegno di legge venne lasciato in sospeso in relazione alla disciplina delle misure di sicurezza che si andavano introducendo. In sostanza, il nuovo criterio che è stato adottato, a questo riguardo, è il seguente: anche prima che decorra il termine stabilito, il giudice può revocare la misura di sicurezza, ove sia cessata la pericolosità delle persone ad essa sottoposte. Com'è noto attualmente la revoca della misura di sicurezza prima della scadenza di un tempo corrispondente alla durata medesima può essere disposta dal Ministro della giustizia.

In quella sede, dunque, la Commissione si riservò di esaminare alcuni casi di pericolosità presunta, propriamente quelli che sarebbero rimasti in piedi. Pertanto, fermo restando il principio, testè enunciato, della possibilità di revoca della misura di sicurezza prima del decorso tempo quando sia accertata dal giudice la cessazione della pericolosità, il testo dell'articolo 51-*ter* dovrebbe essere sostituito, sulla base di questa organica disciplina, dal seguente:

« L'articolo 204 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 204. (*Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale presunta*). — Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso ».

Come risulta evidente, è stato pressochè totalmente mantenuto il testo del Codice penale del 1930. I commi dal secondo in poi sono infatti di garanzia per l'interessato in quanto valgono a stabilire un limite all'accertamento della pericolosità presunta quando questo avvenga a notevole distanza dalla condanna: se li sopprimessimo commetteremmo pertanto un grave errore.

All'articolo 52 (nella numerazione finale art. 71) che sostituisce l'articolo 207 del Codice penale, nella quart'ultima riga dovrebbe dirsi espressamente: « o la commutazio-

ne della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva ».

All'articolo 53 (nella numerazione finale art. 72) che sostituisce gli articoli 210, 211, 217 e 219 del Codice penale, nell'ultimo comma dell'articolo 210 bisognerebbe sostituire le parole: « dell'ergastolo » con le altre· « della reclusione non inferiore a trenta anni »; inoltre, al secondo comma dell'articolo 219 andrebbero sostituite le parole: « la pena dell'ergastolo ovvero la » con le altre: « la pena della ».

All'articolo 55, nella numerazione finale art. 74), che sostituisce l'articolo 222 del Codice penale, anche in questo caso in coordinamento con l'avvenuta soppressione dell'ergastolo, il secondo comma deve essere modificato come segue: « Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni ».

L'articolo 56 deve poi essere spostato fra le norme transitorie. Diventerebbe perciò articolo 79 con la seguente nuova formulazione: « In tutte le disposizioni di legge in cui ricorre l'espressione " manicomio giudiziario ", la medesima è sostituita da quella " ospedale psichiatrico giudiziario " ».

Ancora all'articolo 57 (nella nuova formulazione art. 75), che sostituisce l'articolo 224 del Codice penale, nell'ultimo comma si devono sostituire le parole: « l'ergastolo o la » con le altre: « la pena della ».

L'articolo 59, in analogia a quanto disposto per l'articolo 56, deve anch'esso essere spostato tra le norme transitorie (assumendo la numerazione di art. 80) con la seguente formulazione: « In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra l'espressione: " delinquenti per tendenza ", la medesima è soppressa ».

M A R I S . Tale formulazione, a mio avviso, rappresenta un anacoluto; sarebbe pertanto preferibile dire: « In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra, l'espressione: " delinquente per tendenza " è soppressa ».

L E O N E , *relatore alla Commissione.* D'accordo.

All'articolo 61 (nella numerazione finale art. 78), che sostituisce gli articoli 576 e 577 del Codice penale, nel primo comma le parole: « la pena da » vanno sostituite con le altre: « la pena della reclusione da ». Inoltre, al punto 1) il n. 4 diventa n. 3 e al punto 4) il n. 4 diventa parimenti n. 3

Nel secondo comma le parole: « la pena da » vanno sostituite con le altre: « la pena della reclusione da »; e infine, nell'ultimo comma, dopo la parola: « pena » vanno aggiunte le altre: « della reclusione ».

Infine, come norma transitoria, dobbiamo inserire il seguente articolo: « La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni ».

Giunti a questo punto bisogna approfondire un problema sorto nel corso della discussione del disegno di legge, che ha appassionato in maniera particolare, oltre al relatore, i senatori Fenoaltea e Maris e lo stesso sottosegretario Pennacchini Mi riferisco alla questione del *probation,* sul quale mi sono pervenuti gli atti relativi alle ricerche effettuate in Italia dal Centro di difesa sociale.

Ora, senza dilungarmi eccessivamente, vorrei esporvi quelle che sono le mie principali preoccupazioni. Col *probation* si introdurrebbe un terzo istituto, collaterale al perdono giudiziario (che abbiamo esteso ai maggiori) ed alla condanna condizionale: ciò ci obbligherebbe in primo luogo a caratterizzare i vari punti distintivi fra i tre istituti; altrimenti andremmo contro un principio costituzionale, considerato che nell'attuale svolta della Corte costituzionale la *par condicio* dell'articolo 3 della Costituzione è interpretata in maniera molto lata.

In secondo luogo, noi abbiamo una Costituzione rigida, secondo la quale i prov-

vedimenti limitativi della libertà spettano al magistrato; ora, quando si deve riattivare il processo per emettere quella condanna che il giudice si è astenuto dal comminare nel sottoporre l'imputato al *probation*, gli accertamenti sul comportamento di quest'ultimo, sulla osservanza degli obblighi impostigli dal giudice e via dicendo, possono essere condotti solo dall'organo amministrativo come l'assistente sociale, da un organo giurisdizionale a metà, quale il giudice di sorveglianza, oppure debbono essere interamente compiuti in sede giurisdizionale?

Quando avessimo risolto tali problemi le proposte relative al *probation* incontrerebbero la mia piena adesione. Ma è evidente che la gravità e complessità di questi problemi è tale da non potersene neppure affrontare un esame preliminare. Intanto non possiamo più permetterci ritardi nell'approvazione del provvedimento; ciò che accade nelle carceri è noto.

Ritengo quindi opportuno non ritardare ulteriormente l'approvazione del presente provvedimento, cosa invece che avverrebbe ove non si approfittasse della ripresa dei lavori parlamentari dopo le elezioni amministrative del 13 giugno.

Vi è inoltre da rilevare che, trattandosi di una esperienza, di un istituto nuovissimo, non possiamo evidentemente escludere che la Camera dei deputati vi dedichi molta attenzione; mentre mi illudo che le modifiche del Codice penale da noi approvate non trovino da parte della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento quella per me inspiegabile opposizione che ha invece trovato il disegno di delega per la riforma del Codice di procedura penale. L'occasione di apportare delle modifiche all'istituto del *probation* paralizzerebbe del tutto l'approvazione definitiva di questo provvedimento.

Per tali considerazioni dichiaro con la consueta lealtà che, dal punto di vista dell'opportunità, pur essendo aperto all'introduzione del *probation* nel nostro sistema penalistico in quanto lo ritengo un istituto che, lungi dall'essere lassista, è di garanzia per la società, sia consigliabile, data la sua estrema delicatezza, studiarlo con maggiore calma facendone oggetto (se lo riterremo idoneo ad essere introdotto in Italia) di uno specifico provvedimento, dopo averne anche approfonditi i risultati conseguiti nelle esperienze estere in materia.

Per quanto riguarda il presente disegno di legge, posso assicurare alla Commissione che nel giro di sette-otto giorni la mia relazione sarà pronta; pertanto, se fosse possibile, sarebbe opportuno che la discussione in Aula avvenisse anche prima del 24 giugno.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe fare anche in modo che tutti quegli atti ai quali il senatore Leone ha fatto poc'anzi riferimento fossero messi a disposizione dell'intera Commissione.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Li richiederò io stesso per tutti i membri della Commissione.

P R E S I D E N T E . Sarebbe di estrema importanza poter disporre di tutto il materiale necessario. Si tratta infatti di una materia nella quale gli elementi relativi al diritto comparato non possono esaurirsi, come si è pensato di fare all'inizio, nell'accertamento del fatto che il *probation* esista o meno in altri Paesi; l'indagine in proposito, secondo me, dovrebbe essere una altra e dovrebbe essere completata con quella, che ne è la premessa: in altri termini, è necessario sapere come si inquadra il sistema del *probation* in tutto il sistema penalistico di una determinata nazione, perchè altrimenti l'accertamento della sua esistenza o meno costituirebbe un elemento scarno, privo di ogni importanza per quanto concerne la sua introduzione pratica in un Codice penale nuovo o in questa novella del Codice penale.

L E O N E , *relatore alla Commissione.* Desidero infine far presente che le varie norme transitorie approvate dovranno essere situate sotto un titolo apposito « Disposizioni transitorie ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti le proposte di coordinamento formulate dal relatore ai singoli articoli:

All'articolo 1, sdoppiare l'ultimo comma in due.

(*È approvata*).

All'articolo 4, nel primo comma dell'articolo 9 sostituire le parole: « l'ergastolo o la » con quelle: « la pena della ».

Nel primo comma dell'articolo 10 sostituire le parole: « l'ergastolo o la » con quelle: « la pena della ».

Nel n. 2 del secondo comma dell'articolo 10 sopprimere le parole: « dell'ergastolo, ovvero ».

(*Sono approvate*).

All'articolo 5, nel terzo comma, al n. 3, dopo la parola: « quando » aggiungere le altre: « risulti che ».

(*È approvata*).

All'articolo 6, modificare l'ultima parte dell'articolo 13-*bis* nel seguente modo: « e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

(*È approvata*).

All'articolo 7, spostare l'attuale ultimo comma fra le norme transitorie e formulare un nuovo ultimo comma dell'articolo 7 del seguente tenore:

« Salvo quanto disposto nell'articolo 78, quando nelle disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali, eccettuate quelle militari e di guerra, è comminata la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni ».

(*Sono approvate*).

All'articolo 7-*bis* (che diventa art. 8), eliminare i due punti al terzo rigo dell'articolo 18, e mettere in corsivo le parole: « pene detentive o restrittive della libertà personale » e « pene pecuniarie » come nel Codice.

(*Sono approvate*).

All'articolo 7-*ter* (che diventa art. 9), modificare tutto l'articolo così:

« L'articolo 20 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Articolo 20 (*Pene principali ed accessorie*).

— " Le pene principali e quelle accessorie, che non conseguano di diritto, sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna " ».

(*È approvata*).

All'articolo 9 (che diventa art. 11), dire « abrogato » anzichè « soppresso ».

(*È approvata*).

All'articolo 10-*bis* (che diventa art. 13), formulare l'intero articolo come segue:

« L'articolo 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 24 (*Multa*). " La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000 nè superiore a lire 2.000.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire 1.000 a lire 800.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo " ».

(*È approvata*).

Art. 10-*ter*. — (Diventa art. 14).

(*È approvata*).

All'articolo 12-*bis* (che diventa art. 17), dire: « abrogato » anzichè: « soppresso ».

(*È approvata*).

All'articolo 14 (che diventa art. 20), nel primo comma, le parole: « all'ergastolo »

sono sostituite da quelle: « alla pena della reclusione superiore a trenta anni ».

(*È approvata*).

All'articolo 16 (che diventa art. 22), nel secondo comma dell'articolo 41 del Codice penale la parola: « abbiano » è sostituita con l'altra: « hanno ».

Nel terzo comma dell'articolo 41 del Codice penale la parola: « irrilevante » è sostituita con le altre: « minimamente rilevante ».

(*Sono approvate*).

All'articolo 18 (che diventa art. 24), sopprimere le parole: « con la reclusione non inferiore a dodici anni se la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato è l'ergastolo; e negli altri casi è punito ».

(*È approvata*).

All'articolo 23-*bis* (che diventa art. 32), modificare nel n. 4) le parole: « se il giudice si vale della facoltà » con quelle: « se ricorre l'ipotesi ».

Sempre al n. 4 sostituire le parole: « lire 12 milioni o 2.400.000 » con le altre: « 10 milioni o 2 milioni ».

(*Sono approvate*).

All'articolo 24 (che diventa art. 33), sostituire le parole: « dell'ergastolo » con le altre: « della reclusione non inferiore a trenta anni ».

(*È approvata*).

All'articolo 24-*bis* (che diventa art. 34), Sdoppiare il secondo comma in due.

(*È approvata*).

Inserire un nuovo articolo 24-*ter* (che nella numerazione finale diventa articolo 35, così formulato:

« L'articolo 72 del Codice penale è abrogato ».

(*È approvata*).

All'articolo 25-*bis* (che diventa art. 37), sostituire nel n. 4 le parole: « se il giudice si vale della facoltà », con le altre: « se ricorre l'ipotesi ».

(*È approvata*).

Formulare l'articolo 33 (che diventa art. 47) nel seguente modo:

« L'articolo 114 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Articolo 114 (secondo il testo già approvato ».

(*È approvata*).

Occorre poi votare formalmente l'articolo 34, fino ad ora non approvato, sopprimendo le parole: « e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a dodici anni ».

Metto pertanto ai voti l'articolo così formulato, che diventa articolo 48.

(*È approvato*).

All'articolo 35 (che diventa art. 50), aggiungere nel titolo la parola: « proprio » dopo quella « reato ».

(*È approvata*).

Pongo ora ai voti, secondo la proposta del relatore, un articolo di contenuto identico all'articolo 35 del disegno di legge governativo, con l'avvertenza che detto articolo va inserito prima dell'articolo 50, ed assume, perciò, la numerazione di articolo 49.

(*È approvato*).

All'articolo 39 (che diventa art. 54), mutare le parole: « manicomio giudiziario » in quelle « ospedale psichiatrico giudiziario » e la parola: « manicomio » in quelle: « ospedale psichiatrico ».

Formulare, inoltre, così l'ultimo comma:

« Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

(*Sono approvate*).

All'articolo 40 (che diventa art. 55), sopprimere il terzo comma dell'articolo 151 del Codice penale.

(*È approvata*).

All'articolo 40-*bis* (che diventa art. 56), formulare così il titolo: « Gli articoli 157, 158 e 160 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti: ».

Inoltre, al n. 1 dell'articolo 157 mutare le parole: « dell'ergastolo » in quelle: « non inferiore a trenta anni ».

Sostituire, poi, l'articolo 158 del Codice penale col seguente:

Art. 158 (*Determinazione del tempo del commesso reato*): « Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione del reato e della applicazione dell'amnistia e dell'indulto il reato si considera commesso nel tempo in cui l'azione o l'omissione è cessata; se si tratta di reato permanente, nel tempo in cui è cessata la permanenza ».

(*Sono approvate*).

All'articolo 42 (che diventa art. 58), al primo comma dire, anzichè: « nel complesso non superiore », « non superiore, nel complesso, ».

All'ultimo comma sostituire le parole: « un maggiore degli anni diciotto ma minore degli » con le altre: « persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli ».

(*Sono approvate*).

All'articolo 44 (che diventa art. 61), nell'articolo 168 del Codice penale, nel n. 1, dopo le parole: « della stessa indole » aggiungere le altre: « , per cui venga inflitta una pena detentiva, ».

(*È approvata*).

All'articolo 45 (che diventa art. 62), nell'articolo 172 del Codice penale, nel titolo, sopprimere la parola: « ergastolo ».

Formulare così il primo comma:

« La pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni ».

Al secondo comma, dopo: « della reclusione » inserire le parole: « non superiore a trenta anni ».

Nell'articolo 173 del Codice penale:

Sostituire i due punti al primo comma con una virgola.

Nel secondo comma, dopo la parola: « dell'altra pena, » sopprimere la virgola.

(*Sono approvate*).

All'articolo 47 (che diventa art. 64), sopprimere il terzo comma.

(*È approvata*).

Formulare così l'articolo 49 (che diventa art. 66):

« L'articolo 184 del Codice penale è abrogato ».

(*E approvata*).

All'articolo 51-*bis* (che diventa art. 69), dire, al primo comma: « ipotecati e dei mobili ».

(*È approvata*).

Formulare così l'articolo 51-*ter* (che diventa art. 70):

« L'articolo 204 del Codice penale è sostituito dal seguente:

" Art. 204 (*Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale o presunta*).

Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso " ».

(*È approvata*).

All'articolo 52 (che diventa art. 71), anzichè « misura non detentiva », dire: « misura di sicurezza non detentiva ».

(*È approvata*).

All'articolo 53 (che diventa art. 72), nell'ultimo comma dell'articolo 210 sostituire le parole: « dell'ergastolo » con quelle: « della reclusione non inferiore a trenta anni ».

Al secondo comma dell'articolo 219 sostituire le parole: « la pena dell'ergastolo ovvero la » con quelle: « la pena della ».

(*Sono approvate*).

All'articolo 55 (che diventa art. 74), formulare così il secondo comma:

« Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni ».

(*È approvata*).

Spostare l'articolo 56 (che diventa art. 79) fra le norme transitorie, con la seguente formulazione: « In tutte le disposizioni di legge in cui ricorre l'espressione: " manicomio giudiziario " la medesima è sostituita da quella: " ospedale psichiatrico giudiziario " ».

(*È approvata*).

All'articolo 57 (che diventa art. 75), nell'ultimo comma sostituire le parole: « l'ergastolo o la » con quelle: « la pena della ».

(*È approvata*).

Spostare l'articolo 59 (che diventa art. 80), fra le disposizioni transitorie, con la seguente formulazione:

« In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra, l'espressione " delinquenti per tendenza " è soppressa ».

(*È approvata*).

All'articolo 60-*bis* (che diventa art. 77), dire: « l'articolo 230 del Codice penale è abrogato ».

(*È approvata*).

All'articolo 61 (che diventa art. 78), sostituire al primo comma le parole: « la pena da » con le altre: « la pena della reclusione da ».

Al punto 1) del primo comma, sostituire il riferimento al n. 4 dell'articolo 61, con il riferimento al n. 3 dello stesso articolo.

Formulare il punto 2) del primo comma come segue:

« 2) in connessione con taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, nn. 1 e 2, 628, 629 e 630 ».

Sostituire al secondo comma le parole: « la pena da » con le altre: « la pena della reclusione da ».

Al punto 4) del secondo comma sostituire il riferimento al n. 4 dell'articolo 61 con il riferimento al n. 3 dello stesso articolo.

Nell'ultimo comma, dopo la parole: « pena » inserire le altre: « della reclusione ».

(*Sono approvate*).

Collocare come norma transitoria la disposizione attualmente collocata nell'ultimo comma dell'articolo 7, formulandola come segue:

« La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni ».

Tale disposizione assumerà la numerazione di articolo 81.

(*È approvata*).

Come era già stato stabilito, i rimanenti articoli del disegno di legge saranno oggetto di stralcio e costituiranno il disegno di legge n. 351-*bis*.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

In conseguenza di tale stralcio, il titolo del disegno di legge n. 351 diventa il seguente:

« Modifiche al libro I ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale ».

In conseguenza delle modificazioni per coordinamento, il testo degli articoli del disegno di legge n. 351 risulta il seguente:

Art. 1.

L'articolo 2 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 2. (*Successione di leggi penali*). — « Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di legge successivamente dichiarata incostituzionale ed in quello di mancata ratifica di un decreto-legge o di ratifica dello stesso con emendamenti si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo.

Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte durante tale tempo ».

Art. 2.

L'articolo 4 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 4. (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — « Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ».

Art. 3.

L'articolo 8 del Codice penale è così modificato:

Art. 8. (*Reato politico*). — « Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici ».

Art. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. (*Delitto del cittadino all'estero*). — « Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito se-

condo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

Art. 10. (*Delitto dello straniero all'estero*). — « Lo straniero, che, fuori del caso indicato nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che:

1) si trovi nel territorio dello Stato;

2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

Art. 11. (*Rinnovamento del giudizio*). — « Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

Art. 5.

L'articolo 13 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 13. (*Estradizione*). — « L'estradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'estradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

2) che per l'una e l'altra legge non sia estinto il reato o la pena;

3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

L'estradizione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'estradizione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) quando risulti che sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 13 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 13-*bis*. (*Transito per estradizione*). — « Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'estradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente

e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

Art. 7.

L'articolo 17 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 17. (*Pene principali: specie*). — « Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) la reclusione;

2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l'arresto;

2) l'ammenda.

Salvo quanto disposto nell'articolo 78, quando nelle disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali, eccettuate quelle militari e di guerra, è comminata la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni ».

Art. 8.

L'articolo 18 del Codice penale è così modificato:

Art. 18. (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — « Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende la multa e l'ammenda ».

Art. 9.

L'articolo 20 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 20. (*Pene principali ed accessorie*). — « Le pene principali e quelle accessorie, che non conseguano di diritto, sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ».

Art. 10.

L'articolo 21 del Codice penale è abrogato.

Art. 11.

L'articolo 22 del Codice penale è abrogato.

Art. 12.

L'articolo 23 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 23. (*Reclusione*). — « La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ».

Art. 13.

L'articolo 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 24. (*Multa*). — « La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000, nè superiore a lire 2.000.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire 10.000 a lire 800.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 14.

L'articolo 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 26. (*Ammenda*). — « La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 5.000 nè superiore a lire 400.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel

massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 15.

L'articolo 28 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 28. (*Interdizione dai pubblici uffici*). — « L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) delle dignità accademiche, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere inflitta dal giudice per uno o più o tutti di questi con sentenza di condanna per un tempo non inferiore ai tre anni o con sentenza di condanna anche a pena minore per reati commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluni degli uffici indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere o con la violazione dei doveri ad essi inerenti.

Il giudice, quando infligge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ne fissa la durata per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni ».

Art. 16.

L'articolo 29 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 29. (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). — « La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Art. 17.

L'articolo 31 del Codice penale è abrogato.

Art. 18.

Gli articoli 32 e 34 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 32 (*Interdizione legale*). — Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

Art. 34. (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale ovvero sospensione dell'esercizio di esse*). — « Il giudice, nella sen-

tenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale, può infliggere la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

Art. 19.

L'articolo 35 del Codice penale è abrogato.

Art. 20.

L'articolo 36 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 36. (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — « La sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a trenta anni è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali indicati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

Art. 21.

L'articolo 38 del Codice penale è abrogato.

Art. 22.

Gli articoli 41 e 42 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 41. (*Concorso di cause*). — « Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita fino a due terzi allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo della azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

Art. 42. (*Responsabilità penale*). — « Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non

l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Art. 23.

L'articolo 51 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 51. (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — « L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dello stesso, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

Art. 24.

L'articolo 56 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 56. (*Delitto tentato*). — « Chi, prevedendo e volendo come conseguenza del proprio comportamento la consumazione di un delitto, realizza atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei e si manifestano inequivocamente diretti alla consumazione stessa, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 25.

L'articolo 57 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 57. (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — « Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 26.

Gli articoli 59 e 60 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 59. (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — « Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui; se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze attenuanti o cause di esclusione della pena, le medesime sono valutate a favore di lui.

Tuttavia, nell'ipotesi di erronea supposizione di cause d'esclusione della pena, se l'errore è determinato da colpa, la punibi-

lità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

Art. 60. (*Errore sulla persona dell'offeso*). — « Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

Art. 27.

L'articolo 61 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 61. (*Circostanze aggravanti*). — « Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi abietti o futili;

2) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

3) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

4) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

5) l'avere il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

6) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

7) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

8) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

9) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

10) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ».

Art. 28.

L'articolo 62 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 62. (*Circostanze attenuanti comuni*). — « Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di prima istanza e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'avere, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura

del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

Art. 29.

All'articolo 62-*bis* del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

Art. 30.

L'articolo 64 del Codice penale è così modificato:

Art. 64. (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*). — « Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta; e nei casi espressamente previsti gli anni quaranta ».

Art. 31.

L'articolo 65 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 65. (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — « Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;

2) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, le pene sono diminuite fino alla metà ».

Art. 32.

L'articolo 66 del Codice penale è così modificato:

Art. 66. (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — « Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni quaranta nei casi espressamente previsti;

3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

4) e, rispettivamente, lire 4.000.000 o 800.000, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire 10.000.000 o 2.000.000 se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

Art. 33.

L'articolo 67 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 67. (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — « Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto ».

Art. 34.

L'articolo 69 del Codice penale è così modificato:

Art. 69. (*Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*). — « Quando concorrono

insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze ».

Art. 35.

L'articolo 72 del Codice penale è abrogato.

Art. 36.

L'articolo 73 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 73. (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — « Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

Art. 37.

L'articolo 78 del Codice penale è così modificato:

Art. 78. (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — « Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1) trenta anni, per la reclusione;

2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) sei anni, per l'arresto;

4) lire 6.000.000 per la multa e lire 1.200.000 per l'ammenda; ovvero lire 16.000.000 per la multa e lire 3.200.000 per l'ammenda, se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

Art. 38.

L'articolo 81 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 81. (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*). — « Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, con un aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Chi, con una sola azione od omissione, commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nel caso di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un mede-

simo disegno criminoso, l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena deve essere inferiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 39.

Gli articoli 82 e 83 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 82. (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — « Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81.

Art. 83. (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

Art. 40.

L'articolo 89 del Codice penale è così modificato:

Art. 89 (*Vizio parziale di mente*). — « Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 41.

L'articolo 90 del Codice penale è abrogato.

Art. 42.

Gli articoli 92, 94 e 98 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 92. (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — « Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena da un terzo fino alla metà.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

Art. 94. (*Ubriachezza abituale*). — « Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

Art. 98. (*Minore degli anni diciotto*). — « È imputabile chi, nel momento in cui ha

commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale ».

Art. 43.

L'articolo 99 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 99. (*Recidiva*). — « Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può andare da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 44.

L'articolo 100 del Codice penale è abrogato.

Art. 45.

L'articolo 108 del Codice penale è abrogato.

Art. 46.

L'articolo 109 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 109. (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — « La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

Art. 47.

L'articolo 114 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 114. (*Circostanze attenuanti*). — « Se l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

Art. 48.

L'articolo 116 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 116. (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

Art. 49.

L'articolo 117 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 117. (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — « Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno se questo è più grave, la pena è diminuita per i concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Art. 50.

Dopo l'articolo 117 del Codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 117-*bis* (*Concorso di estranei in un reato proprio*). — « Fuori del caso regolato nel precedente articolo, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità ».

Art. 51.

L'articolo 118 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 118. (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — « Le circostanze oggettive, che aggravano la pena, sono valutate solamente a carico di quelli fra i concorrenti nel reato che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono valutate a favore di tutti i concorrenti, anche se essi non le conoscevano.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri, se da essi conosciute.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

Art. 52.

L'articolo 136 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 136. (*Conversione di pene pecuniarie*). — « Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune: due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

Art. 53.

Gli articoli 142, 143, 146 e 147 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 142. (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — « I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

Art. 143. (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — « In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento ».

Art. 146. (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — « L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

Art. 147. (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — « L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

Art. 54.

L'articolo 148 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 148. (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — « Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

Art. 55.

L'articolo 151 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 151. (*Amnistia*). — « L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali o professionali, salvo che il decreto disponga diversamente ».

Art. 56.

Gli articoli 157, 158 e 160 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 157. (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — « La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai dieci anni o per la pena della multa;

5) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento o diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti od attenuanti comuni.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa o una misura di essa in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato con circostanze attenuanti, si applica l'articolo 69 del Codice penale.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

Art. 158. (*Determinazione del tempo del commesso reato*). — « Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione del reato e dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto il reato si considera commesso nel tempo in cui l'azione od omissione è cessata; se si tratta di reato permanente, nel tempo in cui è cessata la permanenza ».

Art. 160. (*Interruzione del corso della prescrizione*). — « Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi all'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

Il corso della prescrizione è interrotto altresì nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».

Art. 57.

L'articolo 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 162. (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — « Salvo che la legge disponga diversamente, nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Art. 58.

L'articolo 163 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 163. (*Sospensione condizionale della pena*). — « Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

Art. 59.

L'articolo 164 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 164. (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — « La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 60.

L'articolo 166 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 166. — (*Effetti della sospensione*). — « La sospensione condizionale della pena

si estende alle pene accessorie; ma non agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

Art. 61.

L'articolo 168 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 168. (*Revoca della sospensione*). — « Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi previsti;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 62.

Gli articoli 169, 172 e 173 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 169. (*Perdono giudiziale*). — « Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

Art. 172. (*Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — « La pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione non superiore a trenta anni, si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a cinque.

La pena della multa si estingue nel termine di tre anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottrat-

to volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

Art. 173. (*Estinzione delle pene dell'arresto e della ammenda per decorso del tempo*). — « La pena dell'arresto si estingue in tre anni, quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».

Art. 63.

L'articolo 175 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 175. (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — « Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, ovvero, dopo una prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

Art. 64.

L'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 176. (*Liberazione condizionale*). — « Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere

ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Art. 65.

L'articolo 179 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 179. (*Condizioni per la riabilitazione*). — «La riabilitazione è conceduta quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

Art. 66.

L'articolo 184 del Codice penale è abrogato.

Art. 67.

L'articolo 188 del Codice penale è abrogato.

Art. 68.

L'articolo 189 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 189. (*Ipoteca legale; sequestro*). — « Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti della persona offesa, durante l'infermità;

4) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;

5) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

Art. 69.

L'articolo 191 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 191. (*Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro*). — « Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende sono pagate nell'ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato ».

Art. 70.

L'articolo 204 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 204. (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*). — « Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso ».

Art. 71.

L'articolo 207 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 207. (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — « La misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose; la revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

Art. 72.

Gli articoli 210, 211, 217 e 219 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 210. (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — « L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che pos-

sono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena della reclusione non inferiore a trenta anni, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale ».

Art. 211. (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — « Salvo quanto disposto dall'articolo 220, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.

Le predette misure di sicurezza possono essere eseguite solo dopo aver accertato la permanenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione ».

Art. 217. (*Durata minima*). — « L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

Art. 219. (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — « Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

In tutti i casi preveduti nei commi precedenti si applica la disposizione dell'articolo 204 ».

Art. 73.

Gli articoli 220 e 221 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 220. (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — « L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'espiazione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

Art. 221. (*Ubriachi abituali*). — « Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

Art. 74.

L'articolo 222 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 222. (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*). — « Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso ».

Art. 75.

L'articolo 224 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 224. (*Minore non imputabile*). — « Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non

inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, non si fa luogo a giudizio di pericolosità e la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni ».

Art. 76.

L'articolo 227 del Codice penale è abrogato.

Art. 77.

L'articolo 229 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 229. (*Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata*). — « Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno;

2) nel caso in cui il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

3) nei casi in cui questo Codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta ».

L'articolo 230 del Codice penale è abrogato.

Art. 78.

Gli articoli 576 e 577 del Codice penale sono sostituiti dal seguente:

Art. 576. (*Circostanze aggravanti*). — « Si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei nn. 1 e 3 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

2) in connessione con taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519 nn. 1 e 2, 628, 629 e 630.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto preveduto nell'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente;

2) col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune circostanze indicate nei nn. 1) e 3) dell'articolo 61;

5) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura durante la latitanza;

6) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

7) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 519, primo comma e nn. 3, 4, 520 e 521.

Si applica la pena della reclusione da 21 a 27 anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorre l'espressione « manicomio giudiziario » la medesima è sostituita da quella « ospedale psichiatrico giudiziario ».

Art. 80.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra, l'espressione « delinquente per tendenza » è soppressa.

Art. 81.

La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni.

Ricordo nuovamente che il disegno di legge, nel testo degli articoli approvati dalla 2ª Commissione, assume il seguente titolo: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale ».

Poichè non si fanno osservazioni, il coordinamento degli articoli si intende approvato.

La Commissione conferisce al senatore Leone mandato di fiducia per la presentazione all'Assemblea della relazione e del testo degli articoli approvati del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI